

REGOLAMENTO (CEE) N. 1377/92 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che nel fissare il prezzo d'orientamento dei bovini adulti occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 805/68 per gli acquisti di intervento si applica la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita

dal regolamento (CEE) n. 1208/81 ⁽⁵⁾; che si è pertanto dimostrato opportuno fissare il prezzo d'intervento per 100 kg di peso morto per le categorie di animali ammesse a beneficiare dell'intervento, in relazione ad una qualità di riferimento stabilita in base alla suddetta tabella; che, inoltre, data la loro crescente comparabilità dal punto di vista commerciale, è opportuno fissare un prezzo d'intervento unico per le citate categorie d'animali, mantenendolo allo stesso livello della campagna di commercializzazione precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti è fissato a 200 ecu per 100 chilogrammi peso vivo.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'intervento è fissato, per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 della tabella di classificazione comunitaria dei bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, a 343 ecu per 100 chilogrammi peso carcassa.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16).⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 50.⁽³⁾ Parere reso il 14 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).⁽⁴⁾ Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2).